

PROVINCIA DI SIENA

STATUTO

Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione n. 130 del 26.11.1999, n. 138 del 16.12.1999, n. 4 del 2.2.2000, n. 30 del 17.04.2007 e **n. 76 del 27/11/2008**.

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1 Principi fondamentali - Autonomia statutaria, sviluppo economico, sociale, culturale e tutela ambientale

1. La Provincia di Siena rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. La Provincia è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie. Nell'ambito della propria autonomia, opera per l'affermazione dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica, una e indivisibile.

2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea. A tal fine considera le istituzioni comunitarie interlocutrici essenziali per una fattiva politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, libertà e uguaglianza.

3. La Provincia:

a) partecipa al sistema delle autonomie locali e promuove, anche attraverso gemellaggi, la cooperazione allo sviluppo, le politiche di pace, la solidarietà tra i popoli e l'integrazione tra gruppi di culture differenti.

b) aderisce alle associazioni, nazionali ed internazionali, rappresentative degli enti locali territoriali.

c) esercita le funzioni proprie e conferite nel rispetto del principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

d) nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, si propone di realizzare i fondamentali diritti sociali e di cittadinanza. Riconosce nel benessere della persona intesa in tutte le manifestazioni della sua autonomia l'obiettivo e la misura della propria attività che a tale principio si uniforma concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale. Attiva politiche e azioni a favore del benessere economico,

sociale e culturale e persegue la tutela ambientale del territorio provinciale; valorizza la storia, le tradizioni e il patrimonio culturale della comunità.

e) promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini e le attività delle forze economiche, sociali e sindacali che si propongono il raggiungimento dei medesimi obiettivi.

f) promuove l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture ed opera per il pieno inserimento nella comunità provinciale delle popolazioni immigrate residenti sul proprio territorio.

g) promuove lo sviluppo economico del territorio, anche valorizzando l'iniziativa privata, e si adopera per determinare le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. Presso la Provincia ha sede il Comitato provinciale per lo sviluppo economico (CPSE), che costituisce luogo di concertazione permanente tra le forze economiche e sociali in materia di economia, sviluppo e occupazione. Il CPSE, presieduto dal Presidente della Provincia, elabora e valuta proposte e progetti che muovono in tali direzioni richiedendo eventuali contributi economici. Sugli atti di indirizzo per il CPSE delibera il Consiglio Provinciale, previa proposta formale del Presidente della Provincia.

4. La Provincia beneficia di risorse della Fondazione Monte dei Paschi di Siena per il sostegno ai propri progetti e programmi a favore dell'ente e della comunità provinciale, in virtù dello storico legame tra il territorio e le istituzioni senesi ed il Monte dei Paschi di Siena e delle finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico perseguite dalla Fondazione MPS.

Art. 2 Territorio, Stemma, Gonfalone

1. La Provincia di Siena è costituita dai territori dei Comuni di: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Murlo, Monticiano, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda. Capoluogo della Provincia è Siena.

2. Segno distintivo della Provincia è il suo stemma che è così raffigurato: sullo scudo in forma sannita, di rosso al leone d'argento, ornato d'oro sormontato nel punto del capo da una corona d'oro; lo scudo è a sua volta sormontato da una corona formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordature lisce ai margini racchiudente due rami uno d'alloro ed uno di quercia al naturale uscenti dalla corona decussati e ridecussati all'infuori.

3. La Provincia fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone riconosciuto ai sensi di legge.

4. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato dal regolamento.

Art. 3 Politiche di genere

1. La Provincia assume la visione di genere negli atti di programmazione.
2. La Provincia adotta il criterio della rappresentanza di genere nella composizione delle Commissioni, dei Centri, degli organi collegiali e del proprio assetto organizzativo.
3. La Provincia si astiene da atti o attività che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo, relativamente alla organizzazione del lavoro, alla determinazione delle modalità di funzionamento degli uffici e dei servizi, alle deliberazioni in tema di personale ed al conferimento degli incarichi di direzione.
4. Il Centro Provinciale per le pari opportunità e le politiche di genere è organizzato all'interno della struttura dell'Ente e gode di autonomia funzionale; si propone come strumento di promozione e programmazione delle politiche di genere e svolge la funzione di controllo sul rispetto della normativa sulle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità. Le infrazioni rilevate devono essere contestate al Presidente della Provincia, il quale ne verifica la fondatezza con apposito atto motivato.

Art. 4 Pari Opportunità

1. La Provincia promuove la rimozione di ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di tutti i cittadini della Provincia, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. La Provincia mette in atto politiche di programmazione e di gestione con la finalità di riequilibrare le situazioni di svantaggio e garantire così i diritti di ogni cittadino. A tale scopo viene istituita una Commissione consiliare per le Pari Opportunità, le cui finalità, regole, funzionamento e composizione saranno stabilite dal regolamento.

Art. 5 Principi informativi

1. La Provincia, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione; pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con i Comuni e gli altri Enti locali; tutela il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche, impronta la propria attività amministrativa al principio della massima trasparenza ed imparzialità, cura la più ampia informazione sui propri servizi, attività e procedimenti, anche ricorrendo ai mezzi più idonei offerti dalle moderne tecnologie della comunicazione.

Art. 6 Decentramento territoriale

1. Il Consiglio provinciale, sentiti i Comuni interessati, individua i singoli Circondari e ne determina compiti ed organizzazione. I Circondari, sulla base di apposito regolamento, realizzano il decentramento territoriale dei servizi della Provincia e promuovono la partecipazione delle comunità locali all'azione amministrativa dell'Ente. Le funzioni di Circondario, su proposta della Provincia e con scelta autonoma dei Comuni interessati, possono essere assegnate anche alle unioni dei Comuni, comprese le comunità montane.

2 Il Consiglio provinciale può procedere alla revisione degli ambiti territoriali dei Circondari, anche su iniziativa di uno dei Comuni il cui territorio è parte del Circondario. La proposta di revisione degli ambiti territoriali deve essere sottoposta alla preventiva consultazione di tutti i Comuni interessati.

Art. 7 Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta provinciali. La Conferenza dei Sindaci esprime il proprio parere sui principali atti di programmazione dell'Ente, nei casi e nei modi individuati dal regolamento per il funzionamento degli organi. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia.

Art. 8 Funzioni attribuite

La Provincia ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dallo Stato o dalla Regione.

Titolo secondo

TUTELA DEI DIRITTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 Titolari dei diritti

1. E' titolare dei diritti di partecipazione e di informazione previsti dallo Statuto e dai regolamenti chi, indipendentemente dalla cittadinanza, abbia compiuto i 16 anni di età e risieda, oppure svolga attività di lavoro e di studio, in un Comune della Provincia.

Art. 10 Partecipazione popolare

1. La Provincia riconosce l'autonomia della società civile e valorizza il ruolo delle sue libere associazioni e del volontariato.

2. La Provincia favorisce la partecipazione dei singoli e delle associazioni, assicura le condizioni affinché possano esercitare la loro funzione di stimolo, di proposta e di controllo.

3. La Provincia assicura, nei modi previsti dal regolamento, ai singoli ed alle associazioni:

a) una tempestiva informazione circa le deliberazioni e gli atti;

b) l'accesso ai servizi ed alle strutture dell'Ente;

c) la partecipazione ai procedimenti decisionali;

d) l'esercizio dell'azione popolare attraverso la presentazione di petizioni, di istanze, di reclami;

e) l'esercizio della potestà referendaria.

4. Il Consiglio può istituire delle Consulte di settore, con funzioni consultive, di iniziativa e di controllo per gli atti di competenza del Consiglio.

Art. 11 Partecipazione degli immigrati alla vita pubblica

La Provincia in attuazione dei principi di uguaglianza sanciti nell'art. 3 della Costituzione, al fine di favorire la più ampia partecipazione all'attività politico-amministrativa dell'Ente ed una maggiore integrazione nella comunità provinciale dei cittadini stranieri residenti nel territorio, istituisce un organismo di rappresentanza degli immigrati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta provinciali.

I requisiti per l'elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle liste e delle candidature, nonché l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 12 Petizioni, istanze, reclami

1. Le petizioni, le istanze, i reclami debbono essere presentati al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze.

2. Non sono ammissibili le petizioni, le istanze ed i reclami che non attengono ad atti amministrativi o, comunque, alle funzioni, proprie o delegate, della Provincia.

Art. 13 Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, che ha il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e anche al fine di prevenire l'insorgere di qualsiasi forma di contenzioso tra l'amministrazione e i cittadini stessi.

2. Il difensore civico di fronte a singoli atti o comportamenti segnala al ricorrente, se in presenza di istanza e, comunque, al Presidente della Provincia abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'amministrazione che ledono diritti ed interessi legittimi dei cittadini.

3. Il difensore civico è eletto dal consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza giuridico - amministrativa.

4. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica nonché con l'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con il dovere di indipendenza e di imparzialità connessi alla funzione. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del difensore civico.

5. Il difensore civico dispone di una propria sede, di personale e di risorse.

6. Il mandato del difensore civico termina alla scadenza del mandato amministrativo e comunque con la nomina del successore. Termina inoltre in caso di revoca, deliberata dal Consiglio con la stessa procedura di cui al comma 3, in caso di dimissioni o per sopravvenuta incompatibilità.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ufficio del Difensore Civico rimette al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio la relazione generale sulla attività svolta. La relazione è discussa in Consiglio.

8. Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Art. 14 Iniziativa popolare e dei Comuni

1. Proposte di deliberazione , corredate da almeno 800 firme, possono essere presentate al Consiglio, nelle materie di sua competenza, dai titolari dei diritti di cui all'art.9.

2. L'iniziativa compete anche a ciascun Consiglio comunale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte debbono essere redatte in forma scritta e possedere tutti i requisiti previsti per le deliberazioni dell'Ente. Qualora determinino nuove spese debbono indicare anche le forme di copertura delle stesse.

4. Il Presidente del Consiglio Provinciale deve iscrivere la proposta all'ordine del giorno della riunione del Consiglio entro il termine massimo di 60 giorni.

5. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, valuta l'ammissibilità delle richieste, in base ai requisiti ed alle limitazioni poste dal regolamento.

6. Il regolamento determina i modi di presentazione delle richieste, la loro istruttoria ed individua le materie escluse.

Art. 15 Referendum

1. Il referendum abrogativo o consultivo può essere richiesto :

a) dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati;

b) da 10.000 cittadini nel caso di referendum consultivo e da 15.000 cittadini nel caso di referendum abrogativo, in ambedue i casi fra i titolari dei diritti di cui all'art.9 ;

c) da 7 Consigli comunali in caso di referendum consultivo e da 9 Consigli comunali in caso di referendum abrogativo ;

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

3. In caso di referendum consultivo, qualora abbia partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto a discutere, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario.

4. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione e abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio deve deliberare in conformità al risultato entro trenta giorni dalla sua proclamazione.

Art. 16 Controlli di legittimità e di ammissibilità

1. Apposito regolamento determina le modalità di svolgimento del referendum.

2. Il controllo sulla legittimità e sull'ammissibilità del referendum è esercitato da un collegio di garanti, composto dal Segretario Provinciale che lo presiede, dal Difensore Civico e da due esperti, designati dal Consiglio, con le stesse modalità di elezione del Presidente del Consiglio, tra esperti in materie giuridiche.

Art. 17 Limiti

1. Il referendum deve riguardare oggetti rientranti nelle materie di competenza della Provincia ed aventi natura generale o regolamentare.

2. Il referendum non può essere richiesto su oggetti relativi a:

- a) piano territoriale di coordinamento
- b) bilanci preventivi e conti consuntivi;
- c) piani pluriennali di investimento;
- d) tributi o tariffe;
- e) personale.

3. Sui piani interprovinciali è ammesso solo il referendum consultivo.

4. Nel corso del medesimo anno non possono essere indetti più di tre referendum, che debbono aver luogo nel medesimo giorno.

5. Il referendum non può essere indetto in concomitanza con le elezioni amministrative.

6. Nello stesso ciclo amministrativo non è ammissibile un referendum su di un oggetto eguale o simile ad un altro su cui il corpo elettorale si è già pronunciato.

Titolo terzo

GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 18 Consiglio provinciale

1. Il consiglio provinciale è diretta espressione della comunità della provincia, che, riunita in corpo elettorale, lo elegge secondo la disciplina stabilita dalla legge. Al consiglio compete il potere di indirizzo politico e amministrativo in virtù della propria funzione di rappresentanza della comunità. Al consiglio compete inoltre il potere di controllo e di verifica dell'indirizzo medesimo, nonché dell'ordinamento delle aziende speciali, delle istituzioni, degli enti, delle associazioni, fondazioni o società di capitali cui la provincia partecipa a qualsiasi titolo.
2. Il Consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento del Consiglio stabilisce le procedure, in sede di approvazione del bilancio di previsione, per assegnare al Consiglio stesso e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, servizi, risorse e attrezzature.
3. Le funzioni di competenza del Consiglio non sono delegabili alla Giunta.
4. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 19 Presidente e Vice Presidente del Consiglio

1. Sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio: convoca e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di commissioni consiliari, alle quali può partecipare senza diritto di voto.
3. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio stesso verso l'esterno, cura in particolare l'informazione sugli atti e documenti, approvati dal Consiglio. Garantisce, con criteri di imparzialità, le prerogative dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo e quando venga delegato. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, questi sono sostituiti, nella seduta consiliare, dal consigliere anziano presente. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono della Segreteria dell'Ente.
5. Il Presidente e il Vice Presidente devono appartenere distintamente alla maggioranza e all'opposizione. Sono eletti, mediante separata votazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno un quinto dei membri del

Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.

Art. 20 Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento, di norma, presso la sede della Provincia.
2. Il Presidente determina l'ordine del giorno, di concerto con il Presidente della Provincia.
3. La convocazione deve essere comunicata a ciascun consigliere, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, e, comunque, in caso di necessità e di urgenza, con almeno 24 ore di preavviso.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione anche nel caso lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti. L'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
5. Dal momento della convocazione tutti gli atti sono a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale.

Art. 21 Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari o da loro delegati in caso di impedimento dei primi e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce la programmazione dei lavori del Consiglio e si riunisce almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio per garantire una piena informazione ai gruppi. Possono partecipare ad essa il Presidente della Provincia, gli assessori e i dirigenti, se richiesti dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Provincia, per illustrare le proposte in discussione all'o.d.g. del Consiglio.

Art. 22 Regolamenti

1. I regolamenti sono approvati dal Consiglio, fatti salvi quelli la cui approvazione è riservata dalla legge alla competenza della Giunta Provinciale.
2. I regolamenti sono approvati nel loro complesso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le deliberazioni di approvazione di disposizioni regolamentari non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 23 Interpellanze, interrogazioni, mozioni, proposte

1. Ciascun consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità di presentazione, di discussione e di votazione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 24 Accesso alle informazioni per i consiglieri provinciali ed i rappresentanti della Provincia

1. I singoli consiglieri hanno diritto di ottenere dall'amministrazione della Provincia e dagli enti, aziende, istituzioni, società, che gestiscono servizi pubblici locali cui partecipa la Provincia, tutte le informazioni e copie degli atti necessari per l'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità fissate dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina l'accesso alle informazioni ed agli atti da parte:
 - a) dei membri degli organi dei Centri, delle aziende, delle istituzioni, delle società, degli enti istituiti dalla Provincia;
 - b) dei rappresentanti della Provincia presso altri enti.

Art. 25 Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri provinciali sono comunicate in forma scritta al Presidente del Consiglio, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dalla data di presentazione al protocollo generale.
3. I casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 26 Gruppi consiliari

1. Gli eletti in ciascuna lista che ha conseguito seggi nel Consiglio Provinciale costituiscono il relativo gruppo consiliare.
2. Il consigliere che non intende appartenere ad alcun gruppo già esistente non acquisisce le prerogative spettanti ai gruppi consiliari.
3. Qualora 2 o più consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo non intendano più far parte del medesimo, possono costituire un nuovo gruppo che faccia riferimento a un partito o movimento politico di rilievo nazionale o regionale.
4. Ove si raggiunga il numero di 3 consiglieri, potrà essere costituito un gruppo misto che provvederà ad eleggere un proprio capogruppo.

5. Più gruppi possono unificarsi o federarsi costituendo un unico gruppo.

Art. 27 Commissioni

1. L'istituzione delle Commissioni consiliari è deliberata dal Consiglio provinciale di norma nella prima seduta dopo l'insediamento del Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. I componenti le Commissioni sono nominati dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente del Consiglio stesso, sentita la Conferenza dei capigruppo, in misura proporzionale tra i Gruppi e nel rispetto di criteri di rappresentatività. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione permanente.

3. Ciascuna Commissione elegge un presidente nel corso della sua prima riunione.

4. Le Commissioni possono essere permanenti e speciali. Il Consiglio, al momento della loro istituzione, ne stabilisce contestualmente la natura e la funzione. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti in modo tale che ciascuna corrisponda ad uno o più settori individuati sulla base delle competenze della Provincia, come attribuite dalla legislazione nazionale o regionale.

5. E' costituita la Commissione di Garanzia e controllo entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio; il Presidente è assegnato alla opposizione.

6. Le Commissioni possono avere compiti consultivi, istruttori, redigenti e di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

7. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia e gli assessori e i consiglieri che ne fanno richiesta.

8. Le Commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti. Il regolamento determina i limiti e le condizioni di tale partecipazione.

Art. 28 Giunta

1. La Giunta è l'organo politico-amministrativo che collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

2. E' composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori.

3. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. La Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente della Provincia. Rientra nella competenza della Giunta Provinciale l'adozione degli atti di costituzione in giudizio o di transazione alle liti.

Art. 29 Linee programmatiche di mandato

1. Il Presidente della Provincia entro 60 giorni dalla seduta di insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee del proprio programma di mandato.
2. Ciascun gruppo consiliare, nei successivi 15 giorni, potrà presentare in forma scritta proposte di modifica o integrazione. Il Consiglio Provinciale nei successivi 15 giorni procede all'esame e alla discussione di tale documento.
3. In sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale potranno essere proposte modifiche, adeguamenti e integrazioni al programma di mandato. Alla scadenza del quinquennio il Presidente presenterà al Consiglio un documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 30 Incompatibilità

1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere provinciale.
2. Qualora un Consigliere provinciale assuma la carica di Assessore, decade dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

Art. 31 Riunioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Provincia, che la presiede.
2. Le sedute, di norma, non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.
3. I lavori della Giunta sono regolati con apposito atto generale deliberato dalla Giunta.
4. Il Presidente nomina un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione di diritto dell'esercizio della funzione. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, la funzione di quest'ultimo può essere attribuita ad un altro componente la Giunta per garantire la continuità dell'azione amministrativa. Tale attribuzione è compiuta con atto del Presidente, che indichi la durata della medesima.
5. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 32 Deliberazioni in via di urgenza

1. Le variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta in via di urgenza debbono essere ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di esecutività, a pena di

decadenza. Le deliberazioni della Giunta assunte in via di urgenza non possono essere emendate.

Art. 33 Norme comuni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta si intendono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o i regolamenti prescrivono una maggioranza diversa.

2. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese, salve le eccezioni individuate dalla legge e dal regolamento .

Art. 34 Il Presidente della Provincia

1. Al Presidente della Provincia compete promuovere le opportune azioni a tutela degli interessi della comunità provinciale e dell'autonomia statutaria dell'Ente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Ente e ne dirige la politica, assicurando l'unità di indirizzo.

3. Il Presidente, oltre alle competenze previste dalla legge, può:

a) adottare le misure organizzative necessarie per coordinare l'attività della Giunta e per assicurare unitarietà all'azione dell'Amministrazione, anche a mezzo di direttive;

b) convocare la Conferenza dei dirigenti;

c) assumere ogni iniziativa utile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione;

d) indire il referendum, proclamarne il risultato e differire, con atto motivato, l'effetto del risultato per un periodo non superiore a 6 mesi;

4. Il Presidente stipula gli accordi di programma, previa informativa alla Giunta e al Consiglio, secondo le rispettive competenze.

Art. 35 Norme sulla pubblicità delle spese elettorali e dell'anagrafe degli eletti

1. Contestualmente al deposito delle liste e delle candidature per l'elezione del Consiglio Provinciale, ogni lista ed ogni candidato dovranno presentare apposita documentazione da cui si evinca il preventivo di spesa per l'elezione, al Segretario Generale della Provincia, che ne curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio sino alla proclamazione degli eletti.

2. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, dovrà essere presentato, dalle liste e dai candidati di cui al comma precedente, apposito rendiconto delle spese sostenute; del rendiconto verrà curata, da parte del Segretario Generale della Provincia, la pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

3. Nel sito istituzionale della Provincia sono resi pubblici i dati relativi alle presenze degli eletti in Consiglio Provinciale e nelle Commissioni consiliari ed i compensi percepiti in ragione di tali presenze.

Titolo quarto

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 36 Principi organizzativi

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità, la Provincia è organizzata nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo proprie degli organi elettivi e quelle gestionali proprie dei dirigenti.

2. Il documento programmatico di mandato, le relazioni previsionali e programmatiche approvate con il bilancio annuale e pluriennale, gli atti normativi, gli atti di indirizzo, i piani, i programmi, la definizione di obiettivi, le direttive generali, definiscono e individuano l'ambito delle attività gestionali dei dirigenti.

3. In tale ambito l'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione per obiettivi e programmi;
- b) flessibilità nella gestione delle risorse umane mediante processi di mobilità e di riconversione;
- c) responsabilizzazione del personale nella gestione delle risorse assegnate e nelle procedure;
- d) attivazione di sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;
- e) valorizzazione delle risorse umane attraverso l'incentivazione e la formazione permanente.

Art. 37 Pianificazione e struttura organizzativa

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente e dei criteri generali approvati dal Consiglio, individua e disciplina le modalità di accesso, la dotazione organica, il sistema direzionale e gestionale dell'Ente.

2. La dotazione organica determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'Ente, suddivisi per categoria, per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate.

3. La dotazione organica assegnata a ciascuna struttura con gli atti previsti dal Regolamento di Organizzazione potrà in ogni momento essere adeguata e ricollocata nell'ambito della complessiva organizzazione, per garantire attraverso la flessibilità il raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Art. 38 Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente deve essere definito da un sistema di organizzazione flessibile a carattere aperto ordinato per strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di funzioni e materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni struttura è preposto un dirigente che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali e operativi nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi, con responsabilità di risultato.
3. La struttura di massima dimensione può essere articolata in strutture minori competenti per la gestione e l'esecuzione degli interventi in un ambito specifico, ancorché organico e complesso, della materia.
4. Nell'ambito della complessiva struttura dell'Ente, il Regolamento organizzativo può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di rendere più efficaci le procedure, elevare le qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 39 Formazione ed aggiornamento

1. La Giunta approva ed attua piani periodici di formazione e di aggiornamento dei dirigenti e di tutto il personale, anche sulla base di convenzioni con scuole o istituzioni universitarie.
2. Compete ai dirigenti predisporre piani periodici di formazione e di aggiornamento del personale, i quali debbono precisare gli obiettivi organizzativi da conseguire. I piani di formazione e di aggiornamento sono approvati ed attuati dalla Giunta, anche per perseguire obiettivi specifici in relazione al programma di mandato.
3. Nel determinare i programmi di formazione e di aggiornamento la Giunta si ispira al principio delle pari opportunità.

Art. 40 La dirigenza

1. La funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive e ai criteri definiti dagli organi di governo della Provincia, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali.
2. I dirigenti sono gli organi direttamente responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni, della traduzione in termini operativi degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente. Essi sono responsabili dei risultati dell'attività di gestione e della correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine:
 - formulano proposte per la definizione dei programmi e indicano le priorità ai fini dell'elaborazione delle direttive generali dell'ente per l'azione amministrativa;
 - attuano tutte le iniziative necessarie alla realizzazione dei programmi approvati;
 - esercitano i poteri di spesa e di gestione delle risorse umane, funzionali e strumentali loro assegnate;

- effettuano la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del proprio settore;
- individuano i responsabili dei procedimenti e ne coordinano l'attività.

3. La responsabilità dirigenziale è valutata con riguardo al risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali i dirigenti sono preposti, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate dal Piano esecutivo di gestione, valutando i risultati conseguiti in termini di efficienza ed efficacia con le risorse assegnate e le condizioni di operatività del servizio.

4. Spettano inoltre ai dirigenti tutte le competenze assegnate loro dalla legge e dai regolamenti dell'ente o attribuite con provvedimenti del Presidente della Provincia.

Art. 41 Conferenza dei dirigenti

1. La Conferenza dei dirigenti formula proposte ed esprime pareri.

2. E' presieduta dal Direttore generale o, altrimenti, dal Segretario della Provincia e vi fanno parte i dirigenti dell'Ente.

3. La Conferenza è convocata dal Direttore generale su propria iniziativa. Può essere eventualmente richiesta da un congruo numero di dirigenti o dal Segretario o dal Presidente.

4. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e del personale determina i compiti della Conferenza e le modalità di funzionamento.

Art. 42 Relazioni sindacali

1. L'Amministrazione Provinciale favorisce lo sviluppo delle relazioni sindacali e la preventiva risoluzione dei conflitti di lavoro, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

2. La Provincia adotta appositi atti normativi per l'attuazione degli accordi pattuiti in sede di contrattazione sindacale decentrata.

Art. 43 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti dirigenziali, ovvero dei dirigenti fuori pianta organica può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, secondo le modalità previste nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il contratto non può avere una durata superiore a quella del mandato elettorale.

3. La nomina dei dirigenti da assumere a contratto è atto di competenza del Presidente.

Art. 44 Incarichi di direzione

1. Il Presidente affida, con le modalità stabilite dal regolamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali a mezzo di incarico a tempo.
2. In ogni caso gli incarichi di direzione possono essere conferiti, modificati o rinnovati entro 90 giorni dalla data di insediamento del Presidente della Provincia.
3. In ogni caso di inosservanza delle direttive o in presenza di risultati negativi, il Presidente potrà procedere alla revoca dell'incarico assegnato nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di contratto.
4. Nel conferimento degli incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, il Presidente deve perseguire l'obiettivo di realizzare pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 45 Responsabilità dei dirigenti

1. La verifica dei risultati dell'attività dirigenziale è compiuta dalla Giunta, che si avvale del parere del Segretario o del Direttore se presente e delle risultanze formulate dal nucleo di valutazione, in ordine alla funzionalità degli uffici e dei servizi. La verifica dovrà tenere conto degli indirizzi formalmente manifestati dalla Giunta o dal Consiglio.
2. La valutazione negativa dei risultati comporta la modifica o la revoca dell'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali o del contratto a tempo determinato, la riduzione delle indennità, la mobilità.
3. La verifica dei risultati è operata con cadenza annuale, nei modi e secondo le procedure previste dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 46 Segretario generale e Vice Segretario generale

1. Al Segretario generale della Provincia spettano sia le funzioni attribuite dalla legge, sia tutte quelle che potranno essergli attribuite dal Presidente della Provincia.
2. Il Vice-Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza, nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento. L'incarico è attribuito dal Presidente a uno dei dirigenti in possesso dei requisiti d'accesso previsti per legge per i segretari provinciali.

Art. 47 Direzione generale

1. Il Presidente della Provincia, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, può nominare un direttore generale.
2. Le funzioni di direzione e coordinamento del Direttore generale, con atto organizzativo del Presidente, saranno definite nel Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Art. 48 Principi relativi ai procedimenti amministrativi

1. Il responsabile di ciascun procedimento amministrativo deve tempestivamente comunicare l'avvio del procedimento ai diretti interessati ovvero, se ciò non è possibile, deve curare adeguate forme di pubblicità.

2. I procedimenti amministrativi provinciali, i criteri cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, le regole per l'individuazione dei dirigenti preposti alle presidenze delle Commissioni, le regole per assicurare la trasparenza dei procedimenti, degli appalti e degli incarichi, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 49 Informazione

1. La Provincia cura la più ampia informazione sui servizi, sulle attività, sui procedimenti anche attraverso la costituzione di appositi uffici e l'utilizzazione degli strumenti informatici.

2. Ferme restando le ordinarie forme di pubblicazione degli atti, la Provincia assicura adeguate forme di pubblicità delle deliberazioni di maggior rilievo economico, sociale, culturale.

3. E' assicurata la pubblicità di tutti gli atti e documenti amministrativi della Provincia, ad eccezione di quelli individuati come riservati dalla legge o dal regolamento.

4. Il regolamento dispone in ordine agli orari, alle modalità di accesso, alle forme di consultazione, ai costi. Individua le categorie di atti per le quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza.

5. La Provincia destina appositi spazi ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Inoltre utilizza appositi spazi all'interno del proprio sito istituzionale per la pubblicazione dei medesimi atti.

6. La notifica degli atti avviene a mezzo di messi notificatori ovvero nelle altre forme previste dalla legge.

50 . Sistema dei controlli interni

La Provincia utilizza strumenti idonei a consentire agli organi di indirizzo politico la valutazione della congruenza delle attività svolte in rapporto agli indirizzi politico-amministrativi, nonché strumenti di controllo finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la valutazione dei dirigenti relativamente al conseguimento degli obiettivi predefiniti e assegnati.

Titolo quinto

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI ED I RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI

Art. 51 Organi delle istituzioni

1. Gli organi delle istituzioni sono: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione, in numero pari a quello stabilito dal Consiglio Provinciale.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
5. Il Direttore è nominato dalla Provincia secondo esclusivi criteri di competenza e di professionalità.
6. Il Direttore può essere revocato dal Presidente della Provincia, su determinazione del Consiglio, per gravi inadempienze.
7. Il funzionamento degli organi, il personale, i rapporti finanziari, i poteri di controllo degli organi della Provincia, sono disciplinati dall'apposito regolamento.
8. La normativa in materia di aziende speciali si applica anche alle istituzioni della Provincia, salvo le fattispecie disciplinate diversamente dal regolamento.

Art. 52 Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Presidente della Provincia.
2. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di competenza, di esperienza, di professionalità ampiamente documentate.

Art. 53 Forme di gestione dei servizi

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono individuate dal Consiglio.
2. Nella gestione dei servizi pubblici locali relativi ai servizi sociali, l'Amministrazione Provinciale valorizza le forme di gestione sociale da parte di associazioni di volontariato e di comunità di utenti.
3. La scelta tra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali deve essere congruamente motivata sotto il profilo dell'economicità, della fattibilità, dell'utilità sociale

e della qualità delle prestazioni. Il Consiglio deve allegare alla deliberazione relativa alla forma di gestione di un servizio pubblico locale, la quantificazione degli essenziali elementi di natura tecnica, economica e finanziaria.

Art. 54 Relazione sullo stato dei servizi

1. Ogni anno la Giunta, avvalendosi anche dell'Ufficio per il controllo economico di gestione, presenta al Consiglio una relazione sullo stato dei servizi pubblici locali di propria competenza.
2. La relazione dovrà evidenziare, accanto ai profili di economicità ed alle risultanze contabili, dati relativi alla qualità dei servizi.

Art. 55 Nomina degli amministratori e dei rappresentanti della Provincia presso altri Enti

1. Il Presidente provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
2. La nomina e la designazione avvengono entro 45 giorni dall'insediamento della Giunta o comunque prima della scadenza dell'incarico dei rappresentanti; in caso di dimissioni, la nomina avviene entro 45 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. A tali fini, entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione, formula gli indirizzi generali cui si dovranno attenere i rappresentanti stessi.
4. La nomina avviene con decreto del Presidente adeguatamente motivato. Dei curricula dei rappresentanti viene data ampia pubblicità.
5. Il Presidente provvede, con atto motivato, alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, allorché venga meno il rapporto fiduciario o non sia più garantito il perseguimento degli indirizzi presi a base della nomina.
6. Non possono essere nominati rappresentanti della Provincia il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado del Presidente.
7. Allorché la legge riservi alcune nomine al Consiglio, quest'ultimo provvede entro la scadenza dell'incarico od entro trenta giorni dalla accettazione delle dimissioni.
8. La nomina avviene, in tal caso, sulla base di proposte nominative, corredate di curricula ed espresse dalla Conferenza dei Capigruppo ovvero dalla Giunta ovvero da ogni Consigliere provinciale.
9. La nomina è integrata da un documento di indirizzo programmatico, che determina anche le forme di controllo della Provincia sulle società partecipate con partecipazione superiore al venti per cento o comunque ritenuta rilevante.

10. In ragione della carica ricoperta, ai consiglieri provinciali e agli assessori possono essere conferiti, in rappresentanza della Provincia, incarichi in organismi di gestione di consorzi, aziende speciali o società totalmente pubbliche partecipate dalla Provincia. Tali incarichi non costituiscono cause di incompatibilità con la carica ricoperta.

Art. 56 Nomina dei rappresentanti della Provincia presso la Fondazione Monte dei Paschi di Siena

1. Il Presidente della Provincia nomina i propri rappresentanti nella Fondazione Monte dei Paschi di Siena in numero pari a quello determinato dallo Statuto della Fondazione.

2. La Provincia, a tutela degli interessi della comunità provinciale, con atto consiliare formula indirizzi programmatici per i propri rappresentanti all'interno della Fondazione.

Art. 57 Revoca

1. Gli amministratori nominati dalla Provincia possono essere revocati con atto del Presidente della Provincia, su parere conforme del Consiglio, per grave violazione di legge.

Titolo sesto
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58 Revisori dei conti

1. I revisori dei conti:

a) collaborano con il Consiglio e la Giunta per la predisposizione tecnica del bilancio preventivo;

b) formulano pareri;

c) vigilano sull'andamento gestionale dell'Ente e dei soggetti da esso partecipati, anche attraverso forme di controllo a campione;

d) collaborano con gli organi della Provincia nella ricerca delle soluzioni più idonee ad assicurare l'equilibrio di bilancio, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

2. Le procedure per la revoca dei revisori dei conti sono fissate dal regolamento di contabilità, in modo che sia garantita l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo.

3. E' fatto divieto ai revisori dei conti di esercitare, durante il periodo del loro mandato, attività professionale, di consulenza, o svolgere altri compiti comunque retribuiti per conto o a favore della Provincia, delle aziende, delle istituzioni e degli altri enti da essa costituiti.

Titolo settimo
REVISIONE DELLO STATUTO

Art.59 Procedimento di revisione

1. Le proposte di revisione dello Statuto possono essere presentate:
 - a) dalla Giunta;
 - b) da almeno un terzo dei consiglieri provinciali assegnati;
 - c) da almeno 7 Consigli comunali, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - d) da almeno 1000 cittadini titolari dei diritti di cui all'art.9.
2. In caso di più proposte di revisione relative al medesimo articolo, il Consiglio può demandare ad un'apposita Commissione consiliare il compito di proporre una formulazione unitaria.
3. Le proposte di revisione debbono contenere il testo dei nuovi articoli e l'indicazione espressa delle disposizioni che si intendono abrogare.
4. Le proposte di revisione debbono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile ed adeguatamente pubblicizzate.
5. Il procedimento per la revisione dello Statuto si deve concludere non oltre 90 giorni dalla presentazione della proposta con apposita deliberazione del Consiglio.
- 6 . Le proposte di revisione dello Statuto non possono essere poste in votazione nei sei mesi che precedono le elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Art.60 Norma transitoria

1. Il presente Statuto entra in vigore con la proclamazione dell'elezione del prossimo Presidente della Provincia. Fino a tale data restano in vigore le norme statutarie approvate con deliberazioni C.P. n. 130 del 26.11.1999, n. 138 del 16.12.1999 e n. 4 del 2.2.2000, e modificate con successiva deliberazione C.P. n.30 del 17.04.2007